Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

N. 1101

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LA MURA, MANTERO, NUGNES, NATURALE, TRENTACOSTE, CORRADO, LUCIDI, LANNUTTI, L'ABBATE, ABATE, PIRRO, FLORIDIA, CASTALDI, MONTEVECCHI, PRESUTTO, VANIN, LOREFICE, PUGLIA e PERILLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 2019

Misure per la tutela dell'ecosistema marino e della gestione integrata e sostenibile delle zone costiere

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge reca misure per tutelare la biodiversità marina e promuovere il risanamento degli ecosistemi marini attraverso un approccio ecosistemico rispettoso dei cicli biologici naturali. Promuove l'attuazione di un approccio di gestione integrata e sostenibile delle zone costiere quale processo dinamico per la gestione e l'uso sostenibile delle zone costiere, che tiene conto nel contempo della fragilità degli ecosistemi e dei paesaggi costieri, della diversità delle attività e degli utilizzi, delle loro interazioni, della vocazione marittima di alcuni di essi e del loro impatto sulle componenti marine e terrestri. Tra gli obiettivi specifici del disegno di legge, inoltre, vi sono misure per sensibilizzare l'opinione pubblica e gli operatori della pesca e del turismo balneare sulla salvaguardia della biodiversità e degli ecosistemi marini.

Per affrontare la complessità della tematica, il disegno di legge interviene su molteplici aspetti critici che insistono sull'ecosistema marino-costiero. L'articolo 3 affronta l'annoso problema della gestione delle biomasse vegetali e degli accumuli di posidonia spiaggiata. Nello specifico, vengono indicate le modalità di gestione maggiormente rispettose degli equilibri ecosistemici e dei cicli biologici naturali in linea con gli studi più avanzati in materia. Il comma 4 dell'articolo in esame sottrae dall'ambito di applicazione della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente la disciplina dei rifiuti, la biomassa vegetale e la posidonia spiaggiate. L'articolo 4 reca disposizioni in merito alla corretta gestione degli *habitat* dunali costieri, demandando ad un apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'emanazione di linee guida per la razionalizzazione dell'utilizzo degli accessi al mare limitandone l'utilizzo indiscriminato e dannoso per l'ecosistema; per la chiusura dei varchi lungo le dune; per la piantumazione di specie vegetazionali tipiche della macchia mediterranea che caratterizzano il retroduna; per l'individuazione di aree parcheggio non insistenti nell'*habitat* dunale; per il corretto posizionamento dei cantieri temporanei per l'espletamento dei lavori di riqualificazione naturalistica e paesaggistica e la limitazione dell'utilizzo di mezzi meccanici; per la sistemazione di staccionate in legno a protezione del cordone dunale oggetto di una forte pressione balneare estiva; per la sistemazione di passaggi obbligati attraverso il cordone dunale e all'interno dei boschi di macchia mediterranea; per l'installazione di passerelle in legno sopraelevate e di palizzate in legno nei tratti di costa in cui la duna risulta fortemente compromessa dalle mareggiate e dal ridotto apporto di materiale dal mare. All'articolo 5, vengono disposte misure di incentivazione all'acquisto di motori ibridi per imbarcazioni da pesca e ibridi o elettrici per le imbarcazioni da diporto e per l'esercizio delle attività di *diving* e di pescaturismo. Vengono inserite, inoltre, misure specifiche per limitare l'utilizzo di motori endotermici in zone di particolare pregio naturalistico e per favorire l'utilizzo di campi di ormeggio compatibili con l'*habitat* della prateria di posidonia oceanica. Il comma 5 dell'articolo 5 prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta un apposito decreto per la diffusione di sistemi di elettrificazione delle banchine portuali alimentati preferibilmente

da fonti rinnovabili. Con l'articolo 6 si individuano misure di sostegno a percorsi di educazione ambientale nelle scuole per la conoscenza dell'ecosistema marino e si istituisce la giornata di studio *Blu Day*. Si dispongono, inoltre, ai fini di una corretta fruizione dell'ecosistema marino e costiero, indicazioni ai comuni e alle autorità competenti per l'individuazione di modalità di comunicazione e di informazione al pubblico per una fruizione sostenibile dell'*habitat* costiero. Si istituisce, inoltre, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo finalizzato alla realizzazione delle misure di cui al comma 3, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. L'articolo 7 individua le coperture finanziarie per l'attuazione del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(*Finalità*)

1. La presente legge persegue le seguenti finalità:

a) conservare la biodiversità marina e promuovere il risanamento degli ecosistemi marini attraverso un approccio ecosistemico rispettoso dei cicli biologici naturali;

b) promuovere l'attuazione di un approccio di gestione integrata delle zone costiere quale processo dinamico per la gestione e l'uso sostenibile delle zone costiere, che tiene conto della fragilità degli ecosistemi e dei paesaggi costieri, della diversità delle attività e degli utilizzi, delle loro interazioni, della vocazione marittima di alcuni di essi e del loro impatto sulle componenti marine e terrestri;

c) diffondere le buone pratiche di gestione delle biomasse vegetali spiaggiate;

d) sensibilizzare l'opinione pubblica e gli operatori della pesca e del turismo balneare sulla salvaguardia della biodiversità e degli ecosistemi marini.

Art. 2.

(*Definizioni*)

1. Si intendono per:

a) biomasse vegetali spiaggiate: depositi strutturati e non di legname, cannicciate, residui di piante marine ed alghe;

b) banquettes di posidonia oceanica: depositi strutturati di detriti costituiti preva-

lentemente dalle foglie di posidonia spiaggiata la cui forma a nastro e le modalità di accumulo, conferiscono all'ammasso una struttura lamellare compatta ed elastica;

c) fondi di macerazione: punti individuati dall'autorità territorialmente competente, con il supporto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), per la reimmissione in mare delle biomasse spiaggiate.

Art. 3.

(*Modalità di gestione delle biomasse vegetali e degli accumuli di posidonia spiaggiata*)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e con il supporto tecnico dell'ISPRA, definisce con uno o più decreti la gestione delle biomasse vegetali spiaggiate e delle *banquettes* di posidonia considerando le seguenti modalità:

a) mantenimento in loco delle *banquettes*: tale soluzione va attuata laddove non entri in conflitto con le esigenze di balneazione e fruizione delle spiagge o in siti costieri dove il fenomeno erosivo sia particolarmente accentuato;

b) reimmissione in mare delle biomasse spiaggiate: a livello ecosistemico, tale tipo di soluzione è preferibile in quanto mira a ripristinare il ciclo naturale delle biomasse vegetali laddove viene interrotto dalle attività antropiche;

c) utilizzo dei cumuli di posidonia spiaggiata per interventi di restauro dunale e ripascimento delle spiagge previa vagliatura e caratterizzazione.

2. Le modalità di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 possono essere attuate previo idoneo processo di vagliatura, atto a separare la frazione organica dal materiale sabbioso da altri materiali eventualmente contenuti negli accumuli.

3. La reimmissione in mare delle biomasse spiaggiate può avvenire su fondo marino non vegetato e preferenzialmente in corrispondenza dei fondi di macerazione. Tali aree sono individuate in via preliminare dalle autorità competenti con il supporto scientifico dell'ISPRA, in ordine a criteri di maggiore prossimità e necessità di ripristino delle funzioni ecosistemiche dell'ambiente marino di riferimento.

4. All'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera *f)* è aggiunta la seguente:

« *f-bis)* le biomasse vegetali e la posidonia spiaggiate ».

Art. 4.

(*Modalità di gestione delle aree dunali*)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con la citata Conferenza unificata, avvalendosi del supporto scientifico dell'ISPRA, adotta con decreto le linee guida per la gestione sostenibile delle aree dunali.

2. Le linee guida di cui al comma 1 disciplinano le modalità di gestione per:

a) la razionalizzazione dell'utilizzo degli accessi al mare limitandone l'utilizzo indiscriminato e dannoso per l'ecosistema;

b) l'individuazione, la corretta gestione e la chiusura di varchi che attraversano le dune;

c) la piantumazione di specie vegetazionali tipiche della macchia mediterranea che caratterizzano il retroduna;

d) la tutela e la gestione della vegetazione psamofila;

e) l'individuazione di aree di parcheggio non insistenti nell'*habitat* dunale;

f) il posizionamento dei cantieri temporanei per l'espletamento dei lavori di riqualificazione naturalistica e paesaggistica e la limitazione dell'utilizzo di mezzi meccanici;

g) la sistemazione di staccionate in legno a protezione del cordone dunale oggetto di una forte pressione balneare estiva;

h) la sistemazione di passaggi obbligati attraverso il cordone dunale e all'interno dei boschi di macchia mediterranea;

i) l'installazione di passerelle in legno sopraelevate e di palizzate in legno nei tratti di costa in cui la duna risulta fortemente compromessa dalle mareggiate e dal ridotto apporto di materiale dal mare.

Art. 5.

(*Misure di tutela dell'ecosistema marino connesse alle attività antropiche*)

1. Per l'anno 2020, ai fini del calcolo delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 15.000 euro, per l'acquisto di motori ibridi per imbarcazioni da pesca e ibridi o elettrici per le imbarcazioni da diporto e per l'esercizio delle attività di *diving* e di pescaturismo.

2. La detrazione di cui al comma 1 spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in

quelli successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Dal 1° gennaio 2020 è vietato l'utilizzo di motori endotermici alimentati da carburanti di origine fossile per le manovre di ormeggio di imbarcazioni nelle seguenti aree:

a) aree marine protette;

b) piccole isole marine.

4. L'ormeggio delle imbarcazioni da diporto nelle aree marine protette e in zone marine caratterizzate dalla presenza di posidonia oceanica è consentito esclusivamente attraverso l'utilizzo di campi di ormeggio compatibili con l'*habitat* della prateria di posidonia oceanica.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta un apposito decreto recante misure di sostegno per la diffusione di sistemi di elettrificazione delle banchine portuali alimentati preferibilmente da fonti rinnovabili.

Art. 6.

(*Misure di sensibilizzazione e di informazione*)

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta con decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, misure per l'educazione ambientale nelle scuole finalizzate alla conoscenza dell'ecosistema marino. Si istituisce la giornata di studio *Blu Day*, in occasione della quale le scuole aderenti all'iniziativa possono organizzare visite, con attività esperienziali, presso le spiagge e le riserve marine della regione di appartenenza.

Si prevede inoltre la possibilità di effettuare visite di studio presso le aree marine protette di tutto il territorio nazionale al fine di ampliare la conoscenza dell'ecosistema marino.

2. Le misure di sensibilizzazione e di informazione di cui al comma 1sono definite con il sostegno dell'ISPRA, della Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Ai fini di una corretta fruizione dell'ecosistema marino e costiero i comuni, sentiti i competenti enti parco, capitanerie di porto e regioni, installano all'ingresso di ogni spiaggia e degli approdi turistici comunali pannelli informativi con la mappa della costa, con indicazione di porti e approdi, cale e spiagge, dune e vegetazione dunale, praterie di posidonia e *banquette*, aree protette, punti di campionamento della qualità delle acque di balneazione, percorsi naturalistici, con le relative descrizioni delle modalità di fruizione sostenibile.

4. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo finalizzato all'attuazione delle misure di cui al comma 3, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 50 milioni di euro annui per gli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 1,00